



Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA  
Piazza Libertà, 11  
Tel. 0525/400611-400640 – Fax  
0525/30310  
Codice Fiscale 00322400342

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

**DETERMINAZIONE N° 368**

**DEL 26/09/2022**

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AVVIO DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DA ESPLETARE CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. A), DEL DECRETO LEGGE 76/2020. DETERMINA A CONTRARRE.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PREMESSO che:

- il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie,
- l'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge,
- il rapporto con il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/9/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 210 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)." nella quale, fra l'altro, si prevedeva la possibilità di rinnovo della convenzione per un uguale periodo;
- la determinazione del responsabile del settore economico finanziario ed entrate n. 569 del 29/11/2016 di aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale a INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede a Torino in piazza San Carlo, n. 156 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019;
- la determinazione del responsabile del settore economico finanziario ed entrate n. 476 del 11/11/2019 avente ad oggetto: "CONVENZIONE DI TESORERIA: RINNOVO PER IL TRIENNIO 2020/2022. INTESA SANPAOLO S.P.A.", con la quale si disponeva il rinnovo del contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale alle stesse condizioni e modalità di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2016, nonché alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta fra le parti in data 19/9/2017 ed iscritta al repertorio 292;
- la convenzione avente ad oggetto il rinnovo della convenzione per il periodo 2020/2022, sottoscritta fra le parti in data 03/02/2021 ed iscritta al repertorio 307;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/09/2022 avente ad oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (ART. 210 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)", dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, con la quale si

approva lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2027, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge e con cui si demanda al Responsabile del Settore Economico Finanziario l'attivazione di tutte le fasi del procedimento conseguenti la deliberazione;

CONSTATATO che occorre avviare l'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento del servizio in questione;

VALUTATO di stabilire in € 8.000,00, oltre Iva di legge, il valore annuo stimato per l'affidamento in oggetto, avuto riguardo al servizio in corso e al mercato di riferimento;

PRESO ATTO che il valore economico del presente affidamento non supera euro 139.000,00 ed è, pertanto, possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, art.1 comma 2, come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 18;

VISTO l'art. 1, comma 2 – lett. a), del succitato decreto legge 76/2020 il quale testualmente prevede: "*Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al \[decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50\]\(#\)](#) ((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione));*

VISTE le Linee Guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

ATTESO:

quanto all'obbligatorietà di utilizzo di centrali committenza:

\* trattasi di affidamento di servizio e di importo inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 37, comma 1, D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti) l'Ente può procedere autonomamente nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (MEPA), fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; ai sensi del comma 2, salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

\* non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 e, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, il Comune di Fornovo di Taro è in possesso dei requisiti di qualificazione indicati dalla norma transitoria di cui all'art. 216, comma 10, D. Lgs. 50/2016, possedendo l'iscrizione all'AUSA con il numero di codice 0000162352, come precisato con deliberazione di G.C. n. 79 del 25/05/2016;

quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (consip/Mepa/IntercentEr)

\* la legislazione vigente (art. 26, comma 3, L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L. 296/2006; art. 2, comma 573, L. 244/2007, art. 1, comma 225, L. 191/2009, art.11, comma 6, D.L. 98/2011, art.1 D.L. 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto (Intercent-ER). ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza {in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite};

\* tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi: per le categorie merceologiche e le soglie di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014 e di cui al DPCM 11 luglio 2018 (vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti, servizio di trasporto scolastico, manutenzione stradale, servizi e forniture) – la normativa citata prevede annualmente l'individuazione di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

VERIFICATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle fattispecie di cui al precedente capoverso e che, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente non sono attive convenzioni né Consip né Intercenter per le forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

ATTESO, inoltre, che l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e che la L. 228/2012 prevede che le PA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all' art. 35 D. Lgs.50/2016 (€ 214.000,00) siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per le relative procedure;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, a seguito di individuazione degli operatori economici da invitare che avverrà tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul profilo committente, specificando che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del Mepa e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate al seguente Bando del Mercato elettronico: Servizi per il funzionamento della PA/Servizi Bancari;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché per propria natura trattasi si servizio non scorponabile in segmenti senza comprometterne funzionalità, fruibilità e fattibilità;

PRESE IN ESAME alcune pronunce giurisprudenziali e di prassi come di seguito ricordate:

\* TAR Veneto Sez. I 27/04/2021, n. 542: l'affidamento diretto, anche qualora preceduto dall'acquisizione di preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità. Tale procedura non è sottoposta alle singole disposizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 30, c. 1, 34 e 42 del Codice, nonché del principio di rotazione...L'affidamento diretto è una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento alle caratteristiche dell'appalto, in base al principio di proporzionalità.

\* TAR Liguria sentenza n. 66/2021, si occupa del controverso tema dell'affidamento diretto e della sua distinzione procedimentale rispetto alla vera e propria gara o selezione. "*Invero XY, pur potendo procedere ad affidamento diretto, ha inteso contattare più ditte procedimentalizzando la procedura mediante: a) il richiamo alle disposizioni del d.lgs. 50/16; b) la precisa indicazione delle specifiche dei prodotti; c) la fissazione di una disciplina di gara; d) la predeterminazione del criterio di aggiudicazione. L'interesse della ricorrente, pertanto, assurge alla dignità di interesse protetto sotto la specie dell'interesse legittimo a seguito*

*e a causa della scelta discrezionale della stazione appaltante di autovincolarsi al rispetto di una specifica procedura di gara";*

VISTO altresì l'art.3 2 D. Lgs. 50/2016, secondo cui prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.192 Tuel il quale prescrive una preventiva determinazione, in conformità al quale si evidenzia quanto segue:

- l'esecuzione del contratto ha come obiettivo la gestione della tesoreria comunale cioè il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da norme e regolamenti;
- l'oggetto del contratto riguarda la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 12/09/2022;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio del miglior prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, mediante attivazione di affidamento diretto sotto soglia, tramite procedura su MePA, preceduta da Avviso a manifestare interesse nell'ambito della quale, al fine di dare evidenza del rispetto del principio di rotazione (cfr. per tutti CdS Sez.III 4 febbraio 2020 n. 875), la S.A. non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla procedura in questione;

VISTO l'art.31 D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni procedura di affidamento di un appalto le SA debbano nominare un RUP e ne definisce funzioni e ruoli;

VISTE le Linee Guida ANAC n.3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni";

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, verrà richiesto ad esito positivo della manifestazione di interesse, in quanto la disposizione posta in evidenza nell'Avviso a manifestare interesse medesimo è che tale avviso è "finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale per conto della quale si espleta il presente procedimento che sarà libera di seguire anche altre procedure"; ciò in parallelo con il necessario stanziamento di spesa;

DATO ATTO che la verifica procedurale è stata effettuata dal sottoscritto Responsabile di Settore in qualità di Responsabile del procedimento e che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis TUEL è assicurato mediante la sottoscrizione del presente atto da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 8 e art. ,3 comma 2 lett- b) del Regolamento Comunale dei controlli interni;

## **D E T E R M I N A**

a) DI assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 TUEL e art. 32 D. Lgs.50/2016 per l'avvio della selezione del contraente per l'acquisizione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo, 01/01/2023 – 31/12/2027, da espletare ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020, n. 120 art. 1, comma 2 - lett.a), preceduta da manifestazione di interesse senza sorteggio, con il criterio del miglior prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i motivi meglio specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati;

b) DI dare atto che:

- l'esecuzione del contratto ha come obiettivo la gestione della tesoreria comunale cioè il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle

entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da norme e regolamenti;

- l'oggetto del contratto riguarda la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 12/09/2022;
- il contraente verrà selezionato, mediante criterio del miglior prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, mediante attivazione di affidamento diretto sotto soglia, tramite procedura su MePA, preceduta da Avviso a manifestare interesse nell'ambito della quale, al fine di dare evidenza del rispetto del principio di rotazione (cfr. per tutti CdS Sez.III 4 febbraio 2020 n. 875), la S.A. non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla procedura in questione;

c) DI dare atto, inoltre, che le condizioni prestazionali sono precisate nella "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267/2000" periodo 01/01/2023 – 31/12/2017", approvata con deliberazione di C.C. n. 36 del 12/09/2022 e, con il presente provvedimento, di approvare la documentazione di gara inerente la fase di indagine di mercato come segue:

\* Avviso a manifestare interesse e relativi allegati (All."A");

d) DI rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore, il quale dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui al comma 2 dell'art.42 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. rispetto al presente procedimento di affidamento;

e) DI dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 D. Lgs. 50/2016;

f) DI dare atto di avere rispettato le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. -

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE  
**LILIANA ROSSI**



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AVVIO DELLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DA ESPLETARE CON PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. A), DEL DECRETO LEGGE 76/2020. DETERMINA A CONTRARRE.**

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

In merito all'atto di cui all'oggetto sopra indicato, si rilascia ai sensi dell'art.147-bis D.Lgs.267/2000 parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Il Responsabile di Settore

Fornovo di Taro, 26/09/2022